

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **25**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato **MENIA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'erogazione di fondi pensione ai cittadini appartenenti
alla ex Jugoslavia

Presentata il 7 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da ormai un decennio prosegue quel vero e proprio scandalo che è rappresentato dalle « pensioni d'oro » regalate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decine di migliaia di cittadini *ex* jugoslavi — la quasi totalità croati e sloveni — che non ne avrebbero in realtà alcun titolo. Ad aggravare il fatto vi è la prova che più di qualcuno tra i percettori delle pensioni INPS nell'*ex* Jugoslavia sia tra i responsabili di crimini contro l'umanità ed in particolare del genocidio degli italiani dell'Istria, Fiume e Zara al termine

del secondo conflitto mondiale. Su questi fatti è opportuno sottolineare come sia in corso un'indagine della procura della Repubblica di Roma.

Per inquadrare globalmente i termini del fenomeno delle « pensioni in regime internazionale » pagate nella *ex* Jugoslavia sarà utile dare alcuni numeri: più di 50.000 le domande presentate, oltre 35.000 quelle accolte, 15.000 quelle respinte, altre ancora giacenti.

Alla data del 31 dicembre 1993 (il dato non è l'ultimo in assoluto ma è ufficiale ed

indicativo) le pensioni di vecchiaia e di reversibilità in convenzione italo-jugoslava (ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione stipulata a Roma il 14 novembre 1957 e ratificata con legge 11 giugno 1960, n. 885) erano circa 27.700 per un importo totale, per il solo anno 1993, dell'ordine di 192,6 miliardi di lire al netto degli arretrati e delle prestazioni familiari ed al lordo delle trattenute. Di queste pensioni quelle integrate al minimo sono 26.400 pari al 95,5 per cento del totale. Ad oggi, in sostanza, si può stimare in oltre 3.000 miliardi di lire il costo dell'operazione già sostenuta dalle casse dell'INPS; la spesa annua corrente può invece essere quantificata in 250-300 miliardi di lire.

È da precisare che la quasi totalità delle pensioni erogate riguarda soggetti che possono vantare un periodo di servizio militare sotto lo Stato italiano in quanto al momento dell'inizio della seconda guerra mondiale erano residenti nei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in seguito al Trattato di pace (95 comuni delle province di Pola, Fiume, Zara e la parte « strappata » alle province di Trieste e Gorizia): il fatto abnorme è che tutti questi pensionati siano cittadini jugoslavi, ora, anzi, cittadini croati e sloveni, e che la normativa bilaterale (che impegna oggi Croazia e Slovenia per la loro « successione » alla Jugoslavia negli accordi internazionali) precluda esplicitamente l'applicazione della legislazione italiana ai cittadini jugoslavi. Infatti, l'articolo 2 dello scambio di note del 5 febbraio 1959 (parte integrante dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, e richiamato anche dalla Convenzione italo-jugoslava sulle assicurazioni sociali del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960, n. 885) stabilisce che « i periodi di assicurazione compiuti anteriormente al 1° maggio 1945, sotto la legislazione italiana in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, dalle persone che hanno abitato nei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia, sono presi in

considerazione, ai fini della liquidazione del pagamento delle prestazioni, dall'Istituto assicuratore italiano (INPS) se trattasi di persone italiane e dagli assicuratori jugoslavi se trattasi di persone jugoslave.

L'INPS, con circolare n. 1501 del 31 agosto 1970, servizio prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS di Roma, recependo lo scambio di note, specifica che per « persone italiane » si intendono i lavoratori e loro superstiti i quali, fino alla data di entrata in vigore del Trattato di pace (16 settembre 1947), erano in possesso della cittadinanza italiana e dopo la predetta data non hanno acquisito la cittadinanza jugoslava.

In piena contraddizione con quanto affermato in precedenza — oltre che con la lettera e lo spirito degli accordi bilaterali — l'INPS con la stessa circolare, al punto 27, stabilisce che « beneficiari dell'accordo in esame sono i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa nei territori predetti », introducendo così il principio della « territorialità » al posto di quello della « soggettività ».

Come in precedenza si diceva, la quasi totalità delle pensioni erogate ai cittadini *ex* jugoslavi ha come presupposto l'aver prestato un periodo minimo di servizio militare (è bastato a taluni un solo giorno, e molti tra questi sono gli « infoibatori » di italiani appartenuti alle bande di Tito) nell'esercito italiano.

L'indebita erogazione delle stesse nasce da un'interpretazione palesemente errata delle norme. Poiché la Convenzione italo-jugoslava subordina il diritto alla pensione al raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione con la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e jugoslavi (articolo 18 citato), si è accertato il diritto alla pensione cumulando i contributi figurativi italiani (minimo una settimana di servizio militare) con i contributi risultanti dall'estratto contributivo fornito dal competente organismo jugoslavo.

In pratica, è accaduto che ad una settimana di servizio militare italiano ne venivano aggiunte ulteriori 779, « graziosa-

mente » dichiarate dagli organismi jugoslavi, raggiungendo il tetto delle 780, pari ai 15 anni previsti per il regime minimo di pensione. L'Italia è infatti stata sommersa da migliaia di domande di pensione che, nel tempo, sono state erogate unicamente sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, cioè dichiarazioni incontrollabili dal punto di vista della veridicità in quanto gli « originali » cui facevano riferimento si asserivano contenuti in registri smarriti o distrutti a causa degli eventi bellici.

In termini concreti tutto ciò ha comportato un enorme sperpero per lo Stato italiano tenuto conto che, *pro capite*, a titolo di arretrati sono state liquidate somme pari a circa 50 milioni di lire (sempre in valuta pregiata, dollari USA o marchi tedeschi, e tutto — chissà perché — attraverso la *Trzaska Kreditna Banka*, banca della minoranza slovena di Trieste, legata prima alla Jugoslavia di Tito ed oggi avviata al fallimento a causa di una gestione scellerata) e per le pensioni mensili

vengono corrisposte circa 700.000 lire. Tutto ciò ha costituito un esborso di pubblico denaro stimato fino ad oggi, come si diceva, in oltre 3.000 miliardi di lire.

I contribuenti italiani hanno sostenuto, sostengono e sosterranno — finché non si porrà rimedio — questo ingente ed inaccettabile peso economico: ecco perché, per un fatto di giustizia, equità e morale, bisogna fare presto: la Commissione d'inchiesta, istituita dalla presente proposta di legge, dovrà, al tempo stesso, esaminare i casi passati a predisporre nuove regole e nuovi parametri più certi per arrestare gli abusi, definire la vera categoria — se ve ne sono — degli aventi diritto: se non sarà possibile recuperare quanto fino ad oggi indebitamente erogato verrà quanto meno a cessare quel flusso di denaro italiano che va paradossalmente ed immoralmente ad arricchire cittadini ex jugoslavi. E, come si diceva, tra questi vi è pure chi ha infoibato e massacrato gli italiani di Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Zara.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, al fine di individuare:

a) gli eventi diritto all'erogazione dei fondi pensione previsti dall'articolo 18 della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957, e ratificata con legge 11 giugno 1960, n. 885;

b) gli aventi diritto alla reversibilità;

c) il diritto dei soggetti di cui al presente articolo alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi delle vigenti normative.

2. La Commissione deve altresì individuare i soggetti che percepiscono la pensione ai sensi della Convenzione di cui al comma 1, pur non essendo titolari del relativo diritto ovvero, anche essendolo, si siano resi responsabili di atrocità, omicidi di cittadini italiani o stranieri, crimini contro l'umanità, genocidio, e predisporre le procedure adeguate per la loro esclusione dall'erogazione dei benefici.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione al di fuori dei componenti della stessa.

ART. 3.

1. Nella sua prima seduta la Commissione elegge tra i suoi componenti due vice presidenti e due segretari.

2. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva, a maggioranza assoluta, il regolamento interno in cui sono comprese le norme per lo svolgimento delle audizioni e delle testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche del regolamento, che devono essere votate a maggioranza assoluta.

3. La Commissione fissa, altresì, i metodi per la verifica ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti notori, unico presupposto, di norma, per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici oggetto dell'inchiesta.

ART. 4.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche. Il presidente della Commissione può comunque decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si deve fare menzione nella relazione di cui all'articolo 4, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad eventuali altre inchieste ed indagini in corso.

3. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione, che compie o che concorre a compiere atti d'inchiesta op-

pure che ne viene a conoscenza per ragione del suo ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda le testimonianze, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute da cui è stata esclusa la pubblicità, ovvero di cui la Commissione medesima ha vietato la diffusione.

4. Salvo che il fatto non costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

1. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi pubblico dipendente esperto delle materie oggetto della sua attività, nonché di altri consulenti o esperti di sua scelta.

ART. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.